



dell'ammontare di € 400,00 mensili annualmente rivalutabile su base Istat.

Il ricorrente si è affidato a quattro motivi. Non si è costituita l'intimata.

La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 17 marzo 2023.

### **RITENUTO CHE**

1.- Il ricorrente, premesso che nei suoi confronti non decorre il termine di trenta giorni ex art 326 c.p.c. per la impugnazione della sentenza, ma il termine decadenziale (sei mesi) previsto dall'art. 327 c.p.c., posto che la sentenza d'appello non gli è stata notificata personalmente, con il primo motivo del ricorso lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c. comma 1 numeri 3) e 4) c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 20 novembre 1982 n. 890, dell'art. 101 c.p.c. e 24 Cost., poiché la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello ha determinato l'omessa instaurazione del contraddittorio e quindi violato il diritto di difesa, con conseguente nullità della sentenza impugnata e di tutto il procedimento di appello. Il ricorrente osserva che la notificazione del ricorso introduttivo dell'appello, effettuata a mezzo posta, non è infatti avvenuta a mani del procuratore domiciliatario (avv. Roberto Preve), presso cui il cui studio egli aveva eletto domicilio in primo grado, perché, sebbene indirizzata allo studio legale, è stata eseguita a mani di persona indicata dall'agente postale quale incaricata a ricevere le notificazioni e non meglio identificata, essendo poi stato ommesso l'invio della comunicazione di avvenuta notificazione (c.d C.A.N) previsto dall' art. 7 L. n. 890/1982, indicando il destinatario erroneamente quale persona giuridica.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3) e 4) la violazione e falsa applicazione



dell'art. 101 c.p.c., degli articoli 168 bis commi 4 e 5 c.p.c., degli articoli 291, 292 e 134 c.p.c. e dell'art. 2 comma 2 del D.L. 8/3/2020 n. 11, dei D.L. 17/3/2020 n. 18 art. 83 e D.L. 8/4/2020 n. 23 art. 36. Il ricorrente deduce che la notifica è stata ricevuta (da persona innominata) il 21/2/2020, termine ultimo dato dalla Corte nel decreto di fissazione di udienza. In virtù dello sdoppiamento dell'efficacia della notifica, tempestiva per il notificante ed irregolare per il notificato, la Corte avrebbe quindi comunque dovuto disporre una nuova notifica del ricorso e del decreto atteso che, a prescindere dalla regolarità della notifica (che non sussiste), non era stato rispettato il termine concesso dal decreto. Osserva che la prima udienza di comparizione delle parti, prevista per il 5/5/2020, non si è tenuta ed è stata rinviata d'ufficio dapprima al 2/2/2021, e poi anticipata al 20/10/2020 e che il provvedimento di rinvio della prima udienza, emesso in assenza della costituzione dell'appellato, doveva essere a quest'ultimo notificato.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3) e 4) la violazione e falsa applicazione, nel corso del procedimento d'appello, dell'art. 2 comma 2 lettera h) del D.L. 8/3/2020 n. 11, del D.L. 25/3/2020 n. 19, dell'art. 221 del D.L. 19/5/2020 n. 34 e dell'art. 1 c. 3 del D.L. 7/10/2020 n. 125, in relazione agli articoli 101 in tema di rispetto del principio del contraddittorio e 350 c.p.c., che prevede la trattazione collegiale dell'appello. Il ricorrente osserva che, con provvedimento del 23/12/2020, il Presidente della III sezione civile della Corte d'appello di Brescia, richiamando le previsioni dei Decreti Legge n. 19, 34 e 125 del 2020, disponeva che, per le cause chiamate all'udienza del 16/3/2021, come quella dell'appello oggetto d'interesse, la trattazione avvenisse con lo scambio telematico di note scritte da inviarsi in forma sintetica, così violando l'art. 2 comma 2 lettera h)



del decreto legge 08 marzo 2020 che consente per l'appunto la trattazione in forma scritta delle sole udienze civili che "non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori della parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusionali e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice". Il Presidente ha dunque trasformato in udienza a trattazione scritta un'udienza in cui era invece prevista la comparizione personale delle parti.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3), 4) e 5) la violazione e falsa applicazione di quanto disposto dall'art. 5 comma VI della legge 898/1970, nonché dagli art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. e conseguente difetto di motivazione.

Il ricorrente deduce che la Corte d'appello ha stabilito un assegno divorzile di ben 400,00 euro mensili in favore della sig.ra A che va ad aggiungersi a quello di € 600,00 già previsto (e confermato) per il mantenimento delle figlie, portando così ad un onere economico complessivo a suo carico pari ad 1.000,00 euro mensili, eccessivo rispetto ad un reddito complessivo mensile di 1.500,00 euro mensili.

5.- Il primo motivo del ricorso è fondato.

Preliminarmente, si osserva che l'odierno ricorrente è stato ritenuto contumace del giudice d'appello e pertanto la sentenza conclusiva del processo avrebbe dovuto essere a lui personalmente notificata, anche nel caso di contumacia irritualmente dichiarata (Cass. n. 29037 del 13/11/2018).

La notifica dell'atto d'appello al C , diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, non è regolare, poiché l'atto è stato notificato a mezzo posta presso il procuratore costituito in primo grado, e il piego non è stato consegnato personalmente al destinatario dell'atto,



ma a persona incaricata di ricevere la notificazione (ciò è indicato nell'avviso di ricevimento ove si legge abbastanza chiaramente anche la parola "impiegato").

La notifica è irregolare in quanto l'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890, nella formulazione *ratione temporis* vigente (come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art 1 comma 813 lett. c) così dispone: « Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente». Era quindi necessario in questo caso, posto che l'avvocato difensore non è una persona giuridica, inviare la comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.) e pur non essendo necessaria la produzione della ricevuta di spedizione della C.A.N., detto adempimento doveva essere compiutamente attestato nell'avviso di ricevimento del plico con l'indicazione di tutti i relativi estremi (Cass., 12/07/2018, n.18472). Leggendo l'avviso di ricevimento (allegato in atti, e riportato in ricorso) si riscontra, invece, che, pur essendovi la sottoscrizione dell'addetto sotto la dicitura "spedita comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata n....", non vi sono indicati gli estremi della C.A.N. e segnatamente il numero della raccomandata, sicché non è possibile desumere da detto avviso se effettivamente essa sia stata spedita o se la sottoscrizione dell'agente postale certifichi soltanto l'avvenuta consegna a persona incaricata di ricevere le notificazioni. La notifica deve quindi considerarsi nulla e di conseguenza si evidenzia l'errore del giudice d'appello che avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica al fine di costituire regolarmente il contraddittorio, anziché dichiarare la contumacia e proseguire ad esaminare nel merito l'appello.



La nullità della notifica dell'atto introduttivo comporta la nullità dell'intero procedimento e della sentenza impugnata, per violazione del fondamentale principio del contraddittorio.

Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione affinché previa la regolare instaurazione del contraddittorio proceda ad un nuovo esame.

La Corte d'appello provvederà altresì alle spese anche del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti, riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 17/03/2023.

IL PRESIDENTE  
GIULIA IOFRIDA

